

ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA (P. IVA 80051970947), in persona del Dirigente “ad interim” del Settore Finanziario, Arch. Luca Cifelli, giusto Decreto presidenziale n. 30 del 13/06/2024, con sede in Via Giovanni Berta snc, 86170 Isernia (di seguito “Provincia”);

E

ASSICURATRICE MILANESE S.p.a. (P.IVA 08589510158), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Libertà 53, 41018 San Cesario sul Panaro (MO) (di seguito denominata “Compagnia”);

PREMESSO CHE

- (i) all’esito di procedura aperta comunitaria per l’affidamento delle polizze di assicurazione – triennio 2024/2027 – con possibilità di rinnovo triennale e opzione di proroga semestrale – LOTTO 1: RCT/RCO (CIG B1657E23FB) – è risultata aggiudicataria la ASSICURATRICE MILANESE S.p.a.;
- (ii) l’offerta tecnica presentata dalla Compagnia prevede quale “Opzione migliorativa” la preliminare individuazione di comune accordo di un elenco di legali, scelti nelle apposite categorie di cui all’Albo della Provincia, con esperienza nel settore fra i quali la società potrà scegliere il legale da designare, il quale verrà retribuito alle condizioni in uso presso la società, indipendentemente dall’esito del giudizio;
- (iii) la polizza assicurativa RCT/RCO stipulata dalla Provincia con la Compagnia n. 90040291174059 prevede all’art.4.2 “Controversie” che la Società assume, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici;
- (iv) per una efficace gestione del contenzioso, è necessario procedere alla formazione di un elenco di avvocati fiduciari (di seguito “Elenco”) iscritti all’Albo professionale, ai quali la Compagnia provvederà ad affidare singoli incarichi di patrocinio, con un criterio di tendenziale rotazione, sulla base della valutazione dei curricula e in considerazione della particolare natura degli interessi da tutelare;

Sulla base di tali premesse, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse – Oggetto

1.1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo (di seguito “Accordo”).

1.2. L’Accordo ha ad oggetto le modalità di individuazione dell’Elenco di legali con specifica esperienza nel settore, fra i quali la Compagnia potrà scegliere il professionista da designare per il conferimento del singolo incarico di patrocinio nei contenziosi relativi a RCT/RCO, le modalità di conferimento dell’incarico da parte della Provincia e gli obblighi di comunicazione in capo all’avvocato designato nei confronti della Provincia e quelli di collaborazione della Provincia nei confronti del legale designato.

1.3. Fermo quanto sopra, è facoltà della Compagnia individuare, di volta in volta e a propria discrezione, il legale iscritto nell’apposito Elenco, che intenderà incaricare in relazione alla peculiarità della controversia.

Art. 2 – Costituzione elenco avvocati

2.1 Al fine di costituire un Elenco di avvocati con specifica esperienza nel settore ai quali conferire incarichi nei contenziosi relativi a RCT/RCO, la Provincia provvede alla pubblicazione di un Avviso pubblico sulla home page dell’Ente, al quale verrà data diffusione mediante apposita comunicazione agli Ordini professionali di Campobasso e di Isernia;

2.2 Per la designazione del legale al quale conferire l’incarico di patrocinio per la difesa della Provincia nei contenziosi relativi a RCT/RCO la Compagnia si impegna ad attingere dal predetto Elenco;

2.3 Il legale designato verrà retribuito alle condizioni in uso presso la società indipendentemente dall’esito del giudizio.

Art. 3 – Modalità di conferimento incarico

A seguito della designazione del legale incaricato da parte della Compagnia, anche per il tramite del Broker, la Provincia provvede a trasmettere apposito Decreto presidenziale per la costituzione in giudizio e il conferimento dell'incarico, facendo constare che ogni onere di spesa è a carico della Compagnia, in base al patto gestione lite di cui alla polizza assicurativa, con rilascio della procura alle liti del Presidente p.t.

Art. 4 – Obblighi del Professionista e conferimento degli incarichi

4.1 Le attività di cui al presente Accordo saranno svolte in piena autonomia operativa ed organizzativa e saranno svolte dal professionista personalmente o, qualora lo ritenga opportuno, con l'ausilio di collaboratori di Sua fiducia, ferma restando la Sua personale e piena responsabilità.

4.2 Il professionista provvederà tempestivamente a rendere all'Ufficio Avvocatura della Provincia tutte le informazioni relative alla pratica affidata nonché a concertare con lo stesso tutte le iniziative ed attività che si rendessero necessarie per la migliore difesa degli interessi della Compagnia e degli Assicurati. Dovrà altresì, inviare all'Ufficio Avvocatura e alla Compagnia copia della documentazione processuale e di ogni altro documento atto a dare evidenza delle attività svolte all'esito di ogni singola udienza. Al termine dell'incarico il professionista si impegna a trasmettere tempestivamente copia della sentenza e, nel caso di esito negativo del giudizio, si impegna a porre in essere tutti quegli adempimenti necessari per evitare aggravio delle spese.

4.3 Nel caso in cui l'attività oggetto dell'incarico renda necessaria la nomina di un domiciliatario, il professionista si impegna a nominare un proprio referente facendosi carico di ogni successiva incombenza e pagamento dello stesso fermo il compenso stabilito dal presente Accordo in favore del fiduciario. Eventuali spese vive saranno riconosciute solo se documentate.

4.4. Resta inteso che qualora il professionista venisse a trovarsi in conflitto d'interessi con la Compagnia e\o con l'Ente è obbligato a darne immediata comunicazione. In tali casi le parti si riservano rispettivamente la facoltà di rinunciare all'incarico o di revocare lo stesso.

4.5 Il professionista dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa relativa all'espletamento della propria attività professionale, che garantisce la propria responsabilità civile professionale e quella dei propri collaboratori, che si impegna a documentare, a semplice richiesta della Compagnia.

Art. 5 – Obblighi della Provincia

5.1 La Provincia si impegna a trasmettere al professionista designato il provvedimento di conferimento incarico unitamente alla procura alle liti firmata dal Presidente p.t.;

5.2 La Provincia si impegna altresì a trasmettere al legale incaricato tutta la documentazione istruttoria relativa alla pratica, secondo un principio di leale collaborazione, ferma restando la possibilità, ove si renda necessario, di effettuare integrazioni istruttorie avvalendosi del competente Settore Tecnico e Ambiente.

Art. 6 – Decorrenza e validità

6.1 La presente convenzione ha durata triennale 2024/2027 a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo triennale e opzione di proroga semestrale.

6.2 Nel caso di rinuncia al mandato, il professionista dovrà tempestivamente trasmettere alla Compagnia e all'Ufficio Avvocatura della Provincia l'elenco dettagliato delle posizioni al medesimo affidate, con l'indicazione di quanto è necessario per non pregiudicare la difesa e dovrà prontamente restituire il fascicolo relativo a ciascun incarico conferito, salva diversa determinazione della Compagnia, nel qual caso il professionista porterà a termine gli incarichi affidati con la dovuta diligenza.

Art. 7 - Compenso professionale e imposta registro

7.1 I compensi spettanti al professionista gravano sulla Compagnia che provvede alla relativa corresponsione alle condizioni in uso presso la società indipendentemente dall'esito del giudizio tenuto conto dei parametri ministeriali e comunque non oltre i minimi dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 recante *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle disposizioni di legge in materia.

7.2 In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore della Provincia questa si impegna, ove effettivamente incassate, ad effettuare con separato provvedimento l'accredito delle somme alla Compagnia. Diversamente il professionista si impegna al relativo recupero sia stragiudiziale che giudiziale le cui spese saranno a carico della compagnia e del fiduciario in proporzione alla quota di interesse.

7.3 In caso di soccombenza, la Provincia trasmette alla Compagnia, per il tramite del Broker, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per il relativo pagamento entro i termini di legge assegnati dall'Agenzia fiscale.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 così come armonizzato al previgente Codice della Privacy dal D.lgs. 101/2018, esprimendo sin d'ora il consenso al trattamento dei dati personali ivi derivanti.

Per quanto attiene il Trattamento dei dati personali, si allega, quale parte integrante del presente accordo, l'Informativa sul Trattamento dei dati personali ex Art. 13 UE 2016/679.

Art. 9 – Comunicazioni

9.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo devono essere redatte in forma scritta e potranno essere inviate mediante posta elettronica certificata ai recapiti indicati:

9.2 L'eventuale variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte secondo le modalità sopra descritte.

Art. 10 – Foro competente

Le parti concordemente stabiliscono, quale foro esclusivo per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto ovvero in relazione alla gestione del mandato, il Tribunale di Isernia.

Luogo e data

Firme